

**CHIARIMENTI  
ALLA DATA DEL 19 APRILE 2018  
(ID. 11/2018)**

**1) QUESITO:**

La nostra ditta non è in possesso della categoria "scorporabile" OS21. Può essere interamente subappaltata? Oppure è obbligatorio costituire ATI con impresa qualificata? Oppure il requisito in caso di avvalimento può ritenersi soddisfatto?

**RISPOSTA:**

Si riporta di seguito l'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, che specifica quanto indicato nel quesito:

- “1. Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n°207/2010 e in conformità all'allegato «A» del predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG8» - “Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica”.
2. L'importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, al netto degli importi delle categorie scorporabili di cui al comma 3, ammonta a €. 302.516,00 (con incidenza sul totale del 63,89%).
3. Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, sono classificate nella categoria di opere specializzate “OS21 - Opere strutturali speciali” (importo €. 170.984,00 - pari al 36,11%).
4. Tali opere rientrano, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 248/2016 nelle categoria di opere “superspecialistiche” (categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica); ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 248/2016, nei bandi di gara le categorie relative alle opere superspecialistiche devono essere indicate come scorporabili.
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.M. 248/2016 per le categorie superspecialistiche non è ammesso l'avvalimento qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
6. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:
- a) i lavori appartenenti alle categorie generali nonché alle categorie specializzate indicate a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato A al D.P.R. n. 207 del 2010, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la pertinente categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo. Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possieda i requisiti per le predette categorie deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.”

**2) QUESITO:**

La presa visione può essere effettuata da dipendente munito di delega del legale rappresentante oppure va svolta esclusivamente dal legale rappresentante o dal direttore tecnico dell'impresa. Il chiarimento si riferisce a quanto riportato a pag. 4 del disciplinare di gara punto 3.5?

**RISPOSTA:**

Come indicato al punto 3.5 del Disciplinare di gara: “(...) Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione progettuale e della visita dei luoghi dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48 comma 5 del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del mandatario munito di apposita delega scritta, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori, per tramite di un suo rappresentante legale o da un suo direttore tecnico munito di apposita delega scritta."

### 3) QUESITO:

- 1) I subappaltatori indicati nella terna devono produrre qualche documento?
- 2) I subappaltatori di cui al punto precedente devono registrarsi al PassOE indicato al punto 14.5 ? In caso affermativo, devono anche firmare il documento generato dall'Operatore Economico?

### RISPOSTA:

E' sufficiente l'indicazione della terna; il possesso dei requisiti interverrà, in caso di aggiudicazione, e di effettivo ricorso al subappalto, in sede di autorizzazione del medesimo.

### 4) QUESITO

In caso di partecipazione in costituendo RTI gli oneri per la sicurezza aziendale e l'importo della manodopera deve esser quantificato singolarmente dalle imprese o è sufficiente l'indicazione globale?

### RISPOSTA

In caso di partecipazione in costituendo RTI, la determinazione degli oneri per la sicurezza aziendale e dell'importo della manodopera devono tener conto della quantificazione per ciascuna delle imprese, pur essendo restituita come importo complessivo.

### 5) QUESITO

In caso di indicazione della terna per lavorazioni sensibili è sufficiente la loro indicazione o deve esser fornita alcuna documentazione dei subappaltatori

### RISPOSTA

Come indicato nella risposta al quesito nr. 3, è sufficiente l'indicazione della terna; il possesso dei requisiti interverrà, in caso di aggiudicazione, e di effettivo ricorso al subappalto, in sede di autorizzazione del medesimo.

### 6) QUESITO

A punto 15.1) pagina n. 15 del disciplinare di gara viene richiesto di inserire, allegato alla relazione denominata "Opera di migliorìa", il computo metrico "**estimativo**" per ciascuna delle opere di migliorìa proposte mentre nella scheda "ipotesi di migliorìa" viene richiesto di allegare il computo metrico "**non estimativo**".

Visto che deve esser inserito nella busta dell'offerta tecnica si presume debba esser di tipo non estimativo, ma vorremmo gentilmente avere conferma dal Vs. Spettabile ente.

Nel caso invece fosse di tipo estimativo devono esser inseriti i prezzi lordi del prezzario regionale della Regione Piemonte? e nel caso alcune voci non fossero presenti nel prezzario l'impresa deve fornire apposita analisi?

### RISPOSTA

Come inequivocabilmente riportato dal punto 1 del paragrafo 15 del Disciplinare di Gara (Opere di migliorìa), il documento "Opere di migliorìa" dovrà riportare tassativamente in allegato apposito Computo metrico estimativo per ciascuna delle opere di migliorìa prescelta, redatto sulla base del vigente Prezzario Regione Piemonte, utilizzando i prezzi così come pubblicati; nel caso alcune voci non fossero presenti nelle varie sezioni del Prezzario regionale il concorrente dovrà fornire apposita analisi prezzi

### 7) QUESITO

La stessa domanda del quesito n. 6 viene riproposta riferita al punto 15.2 pagina 16 del disciplinare in riferimento alla "Qualità della cantierizzazione".

### RISPOSTA

Il punto 2 del paragrafo 15 del Disciplinare di Gara, con riferimento al documento da produrre "Qualità della cantierizzazione", per il capitolo da dedicare alle scelte e ai criteri gestionali, dispone testualmente: "il documento dovrà riportare tassativamente in allegato apposito Computo metrico estimativo per ciascuna delle opere di migliorìa prescelta, redatto sulla base del vigente Prezzario Regione Piemonte". Nella fattispecie per opere di migliorìa sono da intendersi le quantificazioni da correlare alla descrizione delle scelte e dai criteri gestionali, senza maggiori oneri per l'Amministrazione comunale, nell'organizzazione:

- della sicurezza del cantiere;

- delle misure per la risoluzione delle interferenze;
- degli accorgimenti per ridurre l'impatto acustico dei mezzi d'opera;
- delle disposizioni per ridurre la produzione di polveri e fango;
- di ogni altro aspetto che consenta di minimizzare l'impatto delle lavorazioni sulle aree limitrofe ai siti di intervento.

Anche in questo caso dovranno essere utilizzati i prezzi così come pubblicati; nell'ipotesi in cui alcune voci non fossero presenti nelle varie sezioni del Prezziario regionale, il concorrente dovrà fornire apposita analisi prezzi.

## 8) QUESITO

Sempre sul punto 15.2) – "Qualità di cantierizzazione" si chiede se debbano essere indicate nel computo metrico richiesto solo le lavorazioni particolari oggetto di miglioria in quanto alcune migliorie proposte potrebbero riguardare "accorgimenti" propri di ciascuna impresa quali ad esempio l'utilizzo di determinati mezzi d'opera o accorgimenti sulla viabilità o gestione delle interferenze le quali non sono prettamente "lavorazioni" ma accorgimenti al fine di soddisfare i requisiti richiesti.

Quindi si chiede se il computo debba essere prodotto esclusivamente per eventuali lavorazioni particolari proposte e non per gli "accorgimenti" propri di ciascuna impresa.

## RISPOSTA

La relazione denominata "Qualità della cantierizzazione" di cui al punto 2 del paragrafo 15 del Disciplinare di Gara, come già indicato in risposta al quesito precedente per il capitolo da dedicare alle scelte e ai criteri gestionali, dovrà riportare la descrizione delle scelte e dai criteri gestionali in termini di "miglioria", computandone il valore economico attraverso il Computo metrico estimativo sulla base del vigente Prezziario regionale, ed il disciplinare specifica altresì "senza maggiori oneri per l'Amministrazione".

A tal proposito viene inoltre precisato dal Disciplinare: "Tutto ciò che costituisce la proposta del concorrente in relazione alle scelte e ai criteri gestionali di cantiere si intende compreso nell'importo complessivo offerto in sede di gara e costituirà elemento contrattuale", pertanto va da sé che gli "accorgimenti" che il concorrente vorrà proporre ma che non hanno incidenza in termini economici rispetto agli elaborati di progetto (ed in particolare con riferimento all'elaborato O - "piano di sicurezza e coordinamento" e all'elaborato H - "computo oneri sicurezza"), potranno essere semplicemente descritti nell'apposito capitolo della relazione in questione.

## 9) QUESITO

con la presente si chiede chiarimento per l'eventuale affidamento di lavori al di sotto del 2% del totale dei lavori, ad esempio, se volessimo dare in affidamento diretto la stesura degli asfalti che come importo sono al di sotto del 2% dell'importo contrattuale, si può dare in affidamento successivamente senza obbligo di indicare il nominativo in sede di gara dell'esecutore della bitumatura o bisogna obbligatoriamente indicarlo già in sede di gara e quindi bisogna indicare la terna dei subappaltatori pur non dovendo ricorrere a nessun subappalto di importo superiore al 2%

## RISPOSTA

Si richiama testualmente il primo periodo del comma 2 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: "Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare". Pertanto la previsione di tutti i sub-contratti che non sono subappalti ai sensi del citato articolo del Codice dei contratti pubblici non devono essere indicati in sede di offerta.